

**AVVOCATO ANIELLO ABATE**

Piazzetta Enrico Cocchia n 5 - 83100 AVELLINO - Via V. Emanuele n. 153 - 83027 Mugnano del C.le (AV)  
Tel. e fax 0825/679006, cell. 3384451210 3289463656 - P.IVA 02554620647  
e-mail [avv.anielloabate@libero.it](mailto:avv.anielloabate@libero.it) PEC [aniello.abate@avvocatiavellinopec.it](mailto:aniello.abate@avvocatiavellinopec.it)

---

**TRIBUNALE DI FERRARA****Sezione lavoro****Ricorso ex art. 700 cpc con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.**

Per la signora **CANDELA STEFANIA**, nata ad Avellino il 26.09.1977 e residente in Mugnano del Cardinale (AV), alla via G. Matteotti n. 4, **CF CNDSFN77P66A509V**, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Avellino, alla Piazzetta Enrico Cocchia n. 5, presso lo studio dell' **avv. Aniello Abate, CF BTANLL77T16A509G**, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto, il quale indica ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.2 c.p.c. il fax n. 0825679006, l'indirizzo mail [avv.anielloabate@libero.it](mailto:avv.anielloabate@libero.it) e la PEC [aniello.abate@avvocatiavellinopec.it](mailto:aniello.abate@avvocatiavellinopec.it);

- *ricorrente* -

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) CF 80185250588 PEC [URP@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:URP@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT) ;

- *resistente* -

**Contro**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI FERRARA**, in persona del suo Dirigente pro tempore, con sede in via Madama n. 35 - 44121 Ferrara Codice Fiscale 80008820385 - [pec csafe@postacert.istruzione.it](mailto:pec csafe@postacert.istruzione.it);  
Entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6, con domicilio digitale alla casella pec: [bologna@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:bologna@mailcert.avvocaturastato.it);

**E nei confronti**

del personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, graduatorie gestite dall'UFFICIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FERRARA, per il triennio 2024-2027;

**Nonché nei confronti dello**

*Istituto Comprensivo G. Govoni*, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Fortezza n. 20 44121 - Ferrara - **Cod. Fisc. 93076220388** - PEC: [feic81100x@pec.istruzione.it](mailto:feic81100x@pec.istruzione.it).

**AVVERSO**

il **PROVVEDIMENTO** emesso dall'Istituto Comprensivo G. Govoni e comunicato il giorno 11/09/2024 **con oggetto RIGETTO del reclamo** ex art. 8 comma I bando per l'inserimento e/o l'aggiornamento nelle Graduatorie di Istituto di III fascia per il personale ATA valevoli per l'anno



**AVVOCATO ANIELLO ABATE**

Piazzetta Enrico Cocchia n 5 - 83100 AVELLINO - Via V. Emanuele n. 153 - 83027 Mugnano del C.le (AV)  
Tel. e fax 0825/679006, cell. 3384451210 3289463656 - P.IVA 02554620647  
e-mail [avv.anielloabate@libero.it](mailto:avv.anielloabate@libero.it) PEC [aniello.abate@avvocatiavellinopec.it](mailto:aniello.abate@avvocatiavellinopec.it)

2024/2027 ai sensi del D.M n 89 del 218/05/2024 presentato dalla ricorrente in data 04/09/2024 ed avverso tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali, ivi compresa le graduatorie pubblicate il giorno 30/08/2024;

@@@@@@@

**PREMESSO IN FATTO CHE**

- 1) L'odierna ricorrente in data 20/06/2024 ha inoltrato in via telematica mediante la piattaforma di riferimento apposita domanda di inserimento/conferma/aggiornamento per il triennio scolastico 2024/2027 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA nell'ambito del territorio di Ferrara (doc n 3);
- 2) La domanda è stata inoltrata sia per la graduatoria afferente al profilo di collaboratore scolastico, sia per la graduatoria relativa al profilo di assistente amministrativo.
- 3) Nell'occorso, la stessa ha dichiarato mediante autocertificazione i titoli di studio e di servizio posseduti, per cui in pari data, subito dopo l'inoltro dell'istanza, veniva recapitato il documento in formato "pdf" che riepilogava l'istanza promossa, veniva pubblicata all'albo la graduatoria, dalla quale emergeva l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio più basso rispetto alla sommatoria dei titoli posseduti.
- 4) In particolare, il sistema non ha rilevato il periodo lavorativo dal 25/10/2023 al 20/05/2024 presso l'I.C. A. Manzoni di Mesola (FE). per cui la signora Candela è stata inserita nella suddetta graduatoria con un punteggio che risulta essere inferiore di ben 4 punti rispetto a quello derivante dalla somma dei titoli conseguiti.
- 5) In data 04/09/2024 la deducente ha proposto formale ricorso ex art. **8 comma I bando per l'inserimento e/o l'aggiornamento nelle Graduatorie di Istituto di III fascia per il personale ATA valevoli per l'anno 2024/2027 ai sensi del D.M n 89 del 218/05/2024 (doc n 5)** e con il provvedimento meglio specificato in epigrafe, comunicato il giorno 11/09/2024 (doc n. 7), la scuola capofila ha confermato il punteggio errato, asserendo che l'aspirante in fase di inserimento della propria domanda non aveva dichiarato il suddetto servizio nell'apposita sezione dedicata all'inserimento dei servizi e che quindi nella domanda PDF lavorata dalla scuola non risulta valutabile il servizio in questione.
- 6) Pertanto la ricorrente, oltre ad aver perso il punteggio di ben 4 punti per effetto della mancata valutazione del servizio prestato dal giorno 25/10/2023 al giorno 20/05/2024 presso l'I.C. Alessandro Manzoni di Mesola (FE), per un numero di ore settimanali pari a 30, come da elenco rapporti di servizio, che si allega; (doc n 6) ha anche perso la possibilità di essere assunta e sarà sicuramente scavalcata in graduatoria da altri concorrenti con punteggio inferiore che, una volta



**AVVOCATO ANIELLO ABATE**

Piazzetta Enrico Cocchia n 5 - 83100 AVELLINO - Via V. Emanuele n. 153 - 83027 Mugnano del C.le (AV)  
 Tel. e fax 0825/679006, cell. 3384451210 3289463656 - P.IVA 02554620647  
 e-mail [avv.anielloabate@libero.it](mailto:avv.anielloabate@libero.it) PEC [aniello.abate@avvocatiavellinopec.it](mailto:aniello.abate@avvocatiavellinopec.it)

assunti per effetto del denunciato errore, acquisteranno un punteggio maggiore ingiustificatamente.

- 7) Allo stato, quindi, non le verranno affidati incarichi visto e considerato l'importante decurtazione di punti effettuata dalla scuola.
- 8) La ricorrente ha tre figli minorenni a suo carico (doc n. 10), è attualmente disoccupata e probabilmente lo rimarrà per molto tempo, come da domanda che questa ha presentato per ottenere la NASPI; (doc. n. 11).
- 9) La valutazione dei titoli e del servizio è la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d'inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR 445). La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi;
- 10) In ogni caso la deducente si riserva di chiedere i danni per il comportamento illegittimo della controparte, nelle opportune sedi.

@@@@@@@@

Dalle predette deduzioni in fatto discendono le seguenti conseguenze in

**DIRITTO**

- 1) L'odierna ricorrente è costretta ad agire con ricorso in via d'urgenza, per chiedere il ripristino del punteggio decurtato ed il riconoscimento del punteggio perso.

**PERICULUM IN MORA**

- 2) Quanto al c.d. periculum in mora, si rileva innanzitutto che la ricorrente ha agito in sede cautelare per veder immediatamente ripristinato il punteggio che le spetta e che le è stato illegittimamente decurtato.
- 3) Ebbene, innanzitutto i tempi di un ricorso ordinario pregiudicherebbero irrimediabilmente la possibilità per la ricorrente di lavorare già a partire dal prossimo ottobre, in quanto le è stato decurtato un punteggio pari a 4 punti; considerato che un anno di lavoro vale 6 punti, si intuisce facilmente quanto possa pesare la predetta decurtazione sulla posizione in graduatoria della ricorrente.
- 4) Infatti, i tempi necessariamente più lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma consentirebbero agli altri collaboratori che



**AVVOCATO ANIELLO ABATE**

Piazzetta Enrico Cocchia n 5 - 83100 AVELLINO - Via V. Emanuele n. 153 - 83027 Mugnano del C.le (AV)  
 Tel. e fax 0825/679006, cell. 3384451210 3289463656 - P.IVA 02554620647  
 e-mail [avv.anielloabate@libero.it](mailto:avv.anielloabate@libero.it) PEC [aniello.abate@avvocatiavellinopec.it](mailto:aniello.abate@avvocatiavellinopec.it)

precedono in graduatoria, di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire il punteggio decurtato alla ricorrente.

- 5) Invero, altri collaboratori, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future. La ricorrente, quindi, rischia di non lavorare e di vedersi superare in graduatoria da chi evidentemente non ne avrebbe diritto, con ogni conseguenza anche dal punto di vista anche economico.
- 6) La deducente, infatti, ha tre figli minorenni da mantenere, per cui si rende necessario che l'Ill.mo Giudice adito si pronunci con un provvedimento in via d'urgenza che ripristini il punteggio, in modo che ad ottobre la ricorrente risulti inserita in graduatoria con il punteggio corretto.

**FUMUS BONI IURIS**

- 7) Sul mancato riconoscimento del servizio prestato dal 25/10/2023 al 20/05/2024 presso l'I.C. A. Manzoni di Mesola (FE), a prescindere dall'accertamento delle causa (ovvero sia che si tratti di malfunzionamento sia che si tratti di mancato inserimento per dimenticanza) per il Tribunale di Pisa (doc n. 12) **il servizio non inserito per errore dall'istanza deve essere riconosciuto, trattandosi di un servizio già prestato, e tale riconoscimento sarebbe dovuto avvenire ab origine, dalla data di conclusione del servizio, ed il ritardo nel provvedervi non può nuocere all'interessata.**
- 8) Invero, continua il Tribunale, ai sensi dell'art. 6 L. 241/90, il reclamo doveva essere accolto, atteso che *“l'amministrazione procedente accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria”*. In particolare, *“può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. Tale attività risulta ancor più doverosa in materia di selezione del personale, nell'ottica del principio del favor participationis, senza considerare che consentire ad un candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non lede in alcun modo le regole procedurali della parità delle armi con gli altri concorrenti. ... (cfr. Tribunale di Pisa, Sentenza n. 237/2023 del 21-07-2023).*
- 9) La valutazione dei titoli e del servizio è, infatti, la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d'inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR 445). La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che



**AVVOCATO ANIELLO ABATE**

Piazzetta Enrico Cocchia n 5 - 83100 AVELLINO - Via V. Emanuele n. 153 - 83027 Mugnano del C.le (AV)  
 Tel. e fax 0825/679006, cell. 3384451210 3289463656 - P.IVA 02554620647  
 e-mail [avv.anielloabate@libero.it](mailto:avv.anielloabate@libero.it) PEC [aniello.abate@avvocatiavellinopec.it](mailto:aniello.abate@avvocatiavellinopec.it)

attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

- 10) Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi. In questo caso, sono stati violati i principi di buon andamento, imparzialità e buona fede della pubblica amministrazione.

@@@@@@@@

Tutto ciò esposto, la signora **CANDELA STEFANIA**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

**RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché **Voglia**, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis e seguenti c.p.c., contrariis reiectis:

**IN VIA PRINCIPALE**, con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, **ORDINARE** al Ministero convenuto di rideterminare e rettificare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia valevoli per i trienni 2024/2027 Uffici Scolastico Ambito Territoriale di Ferrara, profilo assistente amministrativo e profilo collaboratore scolastico, tenendo conto del servizio prestato dalla medesima ricorrente dal 25/10/2023 al 20/05/2024 presso l'I.C. A. Manzoni di Mesola (FE) e riconoscendole, quindi, il punteggio di 4 punti, ovvero quello corretto che dovesse risultare a seguito dell'istruttoria, e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto, con la contestuale fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo fax e/o via pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

**IN VIA SUBORDINATA**, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, **ORDINARE** al Ministero convenuto di rideterminare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia valevoli per i trienni 2024/2027 Uffici Scolastico Ambito Territoriale di Ferrara, profilo collaboratore scolastico e profilo assistente amministrativo, tenendo conto del servizio prestato dalla medesima ricorrente dal 25/10/2023 al 20/05/2024 presso l'I.C. A. Manzoni di



**AVVOCATO ANIELLO ABATE**

Piazzetta Enrico Cocchia n 5 - 83100 AVELLINO - Via V. Emanuele n. 153 - 83027 Mugnano del C.le (AV)  
 Tel. e fax 0825/679006, cell. 3384451210 3289463656 - P.IVA 02554620647  
 e-mail [avv.anielloabate@libero.it](mailto:avv.anielloabate@libero.it) PEC [aniello.abate@avvocatiavellinopec.it](mailto:aniello.abate@avvocatiavellinopec.it)

Mesola (FE) e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge ed attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Dichiarazione esenzione contributo unificato;
- 3) Domanda di aggiornamento graduatorie;
- 4) Graduatoria III fascia personale ATA Ferrara;
- 5) Reclamo ex art 8 comma I Bando;
- 6) Elenco rapporti di lavoro;
- 7) Provvedimento di rigetto del reclamo;
- 8) N. 12 buste paga;
- 9) Tabella di valutazione servizi del Ministero;
- 10) Stato di famiglia;
- 11) Domanda NASPI;
- 12) Sentenza del Tribunale di Pisa Sentenza n. 237/2023 del 21-07-2023;

@@@@@@@

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE  
 NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.);**

Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica del punteggio decurtato alla ricorrente inserita nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/2027 presso Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Ferrara. Ciò implica che gli aspirati alle supplenze attualmente inseriti nelle predette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento del punteggio della ricorrente. Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato al personale potenzialmente controinteressato, ossia al personale attualmente inserito nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/2027;

@@@@@@@

**RILEVATO CHE**



**AVVOCATO ANIELLO ABATE**

Piazzetta Enrico Cocchia n 5 - 83100 AVELLINO - Via V. Emanuele n. 153 - 83027 Mugnano del C.le (AV)  
 Tel. e fax 0825/679006, cell. 3384451210 3289463656 - P.IVA 02554620647  
 e-mail [avv.anielloabate@libero.it](mailto:avv.anielloabate@libero.it) PEC [aniello.abate@avvocatiavellinopec.it](mailto:aniello.abate@avvocatiavellinopec.it)

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. ed autorizzando la ricorrente alla chiamata in causa dei controinteressati, mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto;
- tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

@@@@@@@@

**SI CHIEDE**

All'ill.mo Giudice del Lavoro adito di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Emilia Romagna e/o del MIUR.



**AVVOCATO ANIELLO ABATE**

Piazzetta Enrico Cocchia n 5 - 83100 AVELLINO - Via V. Emanuele n. 153 - 83027 Mugnano del C.le (AV)  
Tel. e fax 0825/679006, cell. 3384451210 3289463656 - P.IVA 02554620647  
e-mail [avv.anielloabate@libero.it](mailto:avv.anielloabate@libero.it) PEC [aniello.abate@avvocatiavellinopec.it](mailto:aniello.abate@avvocatiavellinopec.it)

---

- Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 la ricorrente dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e si tratta di istanza cautelare in materia di crediti di lavoro e che esente dal contributo unificato come da dichiarazione del ricorrente.

Avellino, 23.09.2024

**Avv. Aniello Abate**

